

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio e salvaguardia equilibri di bilancio – Modifica e integrazione del regolamento di contabilità -

IL PRESIDENTE
f.to arch. Giuseppe Alfano

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa. Angela Trischitta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del messo comunale, responsabile della materiale pubblicazione, certifica che copia del presente verbale viene affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti da oggi.


Santa Maria la Carità, li. 18 OTT. 2010

Il Messo Comunale
Firmato come in originale

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa. Angela Trischitta

La presente copia conforme all'originale esistente agli atti, si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Santa Maria la Carità, li. 18 OTT. 2010



Il Segretario Generale
Dott.ssa. Angela Trischitta

Riscontrati gli atti d'ufficio si attesta che:

- nessuna opposizione è pervenuta avverso l'atto in oggetto, affissa all'albo pretorio in data _____ scadenza termine in data _____

Santa Maria la Carità, li. _____

Il Dipendente Incaricato

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ai sensi:

1) dell'art.134 comma 3 del D.lgs 18.8.2000 n.267;

IL SEGRETARIO GENERALE

Santa Maria la Carità, li. _____



Art. 30 bis - SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

1. Il pareggio di bilancio è inteso come assetto gestionale da preservare con continuità e con riferimento a tutte le componenti finanziarie della gestione.
2. La salvaguardia degli equilibri di bilancio costituisce componente del sistema di bilancio a livello di controllo interno secondo i postulati dei principi contabili.
3. L'Ente rispetta durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili stabilite dalla vigente legislazione.
4. In tutti i casi in cui si rileva che, per effetto di minori entrate, non compensate da maggiori entrate o da minori spese, gli equilibri di bilancio siano pregiudicati, il responsabile del settore finanziario, esprimendo le proprie valutazioni, è tenuto a segnalare tale situazione al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale che provvederà a trasmetterla al Segretario, ed al revisore dei conti. In ogni caso la segnalazione deve essere effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della Giunta Comunale, il Consiglio adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio del bilancio.
5. Fino all'adozione dei provvedimenti volti ad assicurare il ripristino degli equilibri di bilancio, non possono essere assunti impegni di spesa per servizi non espressamente previsti per legge.
6. Il Consiglio Comunale entro il 30 settembre di ogni anno provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e di eventuali progetti indicati nella relazione previsionale e programmatica.
7. La proposta di deliberazione è accompagnata dalle relazioni dei responsabili dei settori sull'attività svolta nell'anno in corso e sullo stato di realizzazione degli obiettivi. I responsabili danno atto dell'esistenza o meno di debiti fuori bilancio. La proposta di deliberazione deve essere trasmessa al revisore dei conti che è tenuto ad esprimere il proprio parere entro 5 giorni .

Il richiamo, contenuto nel testo legislativo innanzi indicato, è alla sola ricapitalizzazione che costituisce l'unica forma, specificamente disciplinata dalle norme civilistiche, di ripiano delle perdite delle società miste strumentali per l'esercizio di servizi pubblici locali. In questo caso i debiti fuori bilancio scaturiscono dall'intervento dell'ente sul valore delle azioni da esso possedute a seguito di perdite della società che incidono sul capitale della stessa. Più precisamente, l'ente locale dovrà ridurre il valore delle proprie azioni iscritte in patrimonio in proporzione alla riduzione del capitale sociale in conseguenza della perdita o concorrere alla ricostituzione del capitale fino al minimo legale, se la riduzione lo ha portato ad un livello inferiore a tale limite.

Per ricapitalizzazione si suole identificare l'azione di ricostruire il capitale originariamente deliberato dai soci per la costituzione di una società, allorché, per fatti connessi alla gestione e a seguito del conseguimento di perdite, il patrimonio sociale si attesta al di sotto del capitale minimo previsto dal codice civile.

Fattispecie d)

Le procedure espropriative o di occupazioni di urgenza per opere di pubblica utilità.

Attualmente la disciplina delle procedure espropriative e delle occupazioni d'urgenza è contenuta del DPR n. 327/2001. Le procedure espropriative per opere di pubblica utilità hanno un iter procedimentale abbastanza complesso sia per quanto riguarda la definizione del provvedimento ablatorio sia per quanto riguarda la determinazione dell'indennità di esproprio e di occupazione. All'atto dell'emissione del decreto di esproprio viene altresì fissata l'indennità da corrispondere all'espropriato che, se l'accetta, si limiterà a sottoscrivere l'atto di cessione volontaria. Se, però, non dovesse accettare l'indennità determinata dall'ente espropriante, quest'ultimo è tenuto ad effettuarne il deposito presso la Cassa depositi e prestiti in attesa dell'esito del giudizio che l'espropriato solitamente instaura in caso di mancata accettazione. Nei casi in cui la misura della indennità determinata dalla sentenza o dall'accordo stragiudiziale dovesse risultare maggiore dell'indennità prevista al momento del provvedimento di espropriazione o di occupazione, la parte della indennità eccedente la somma a suo tempo impegnata costituirà un debito fuori bilancio in quanto non prevista e non impegnata nel bilancio dell'anno finanziario in cui sono stati adottati i predetti provvedimenti.

Fattispecie e)

Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Questa possibilità è ammessa per le sole spese disposte nell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente, in mancanza dell'assunzione del prescritto impegno contabile di spesa secondo quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 151 c. 4 e 191 c. 1,2,3 e 4 del D. LGS 267/2000 ovvero in presenza di un procedimento di spesa irregolarmente posto in essere e a condizione che siano accertati e dimostrati da parte del responsabile del servizio interessato:

- l'utilità pubblica;
- l'arricchimento senza giusta causa.

L'elemento che caratterizza l'utilità pubblica è l'individuazione dell'apprezzamento del requisito della vantaggioosità pubblica, apprezzamento effettuato in via generale dal legislatore. In ogni caso si deve ammettere che sono da qualificarsi di per sé utili e vantaggiose le spese specificatamente previste per legge, nonché quelle strettamente connesse a funzioni pubbliche obbligatorie per legge da attuarsi secondo scelte discrezionali dell'amministrazione locale.